

AGEVOLAZIONI

Credito ricerca e sviluppo: obbligatorio il preventivo parere da parte del MISE

di **Francesca Benini**



L'Agenzia delle Entrate, negli ultimi anni, sta svolgendo numerosi controlli volti ad accertare la **legittimità del credito ricerca e sviluppo** da parte delle società ai sensi del [D.L. 145/2013](#).

Nella maggior parte dei casi si sta assistendo a **contestazioni relative all'effettiva natura dell'attività svolta dall'impresa** e all'eventualità che la stessa possa rientrare nel novero delle c.d. **"attività agevolate"** dalla citata disciplina.

Come noto, infatti, un'attività, per poter beneficiare del credito ricerca e sviluppo, deve presentare le caratteristiche della **"ricerca fondamentale"**, della **"ricerca industriale"** ovvero dello **"sviluppo sperimentale"**. Caratteristiche dettagliatamente descritte nella **Comunicazione della Commissione Europea n. 2014/C/198/01** relativa alla "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione".

La verifica circa la sussistenza di tali caratteristiche richiede molto spesso valutazioni complesse e di carattere squisitamente **tecnico-scientifico**. Non sono infrequenti, infatti, i casi in cui una medesima fattispecie registri una diversità di vedute in termini di **qualificazione dell'attività** svolta dall'impresa.

Per effettuare la citata verifica è necessario essere in possesso di **specifiche competenze tecniche**, spesso estranee sia all'Amministrazione finanziaria che all'impresa beneficiaria del credito. È per questa ragione che, in fase di controllo, l'Agenzia delle Entrate, al pari del contribuente, ha la facoltà di **interrogare sulla questione il più competente Ministero dello Sviluppo Economico**.

L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, nella maggior parte dei casi, **non si sta avvalendo di tale facoltà**, contestando – in modo "tranciante" e "superficiale" – la legittimità del credito.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate sta applicando – pressoché “automaticamente” – la disciplina del **credito inesistente di cui all'[articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997](#)** che prevede:

- l'irrogazione di una **sanzione dal 100% al 200%** della misura del credito compensato;
- il **divieto di definizione agevolata delle sanzioni**;
- il **termine di accertamento al 31.12 dell'ottavo anno** successivo a quello di utilizzo del credito utilizzato in compensazione.

L'Agenzia delle Entrate, molto spesso, si sta limitando a fondare le contestazioni su delle semplici affermazioni, **non supportate da alcun elemento probatorio**. Affermazioni che, in alcuni casi, vengono strumentalmente “estrapolate” dalla documentazione che l'impresa consegna all'Agenzia delle Entrate in sede di verifica.

La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che l'Amministrazione finanziaria sta individuando il **Manuale di Frascati** (edizione 2015) quale fonte di riferimento per l'individuazione delle attività agevolabili.

Tale posizione, tuttavia, è stata assunta solo a decorrere dal 2018 ([circolare MISE n. 59990 del 09.02.2018](#)), ossia anni dopo che i contribuenti hanno beneficiato del credito ricerca e sviluppo e **hanno ritenuto agevolabili determinate attività** basandosi su criteri individuati in altre fonti interpretative.

Il modo di procedere dell'Agenzia delle Entrate è stato contestato da parte della **giurisprudenza di merito**.

In particolare, alcune Commissioni Tributarie si stanno pronunciando nel senso che la facoltà riconosciuta all'Agenzia delle Entrate di richiedere al MISE un parere tecnico diventa un **obbligo** tutte le volte in cui **la natura tecnica degli accertamenti è prevalente rispetto agli aspetti puramente amministrativi** e manchi, all'interno dell'Amministrazione, una **professionalità specifica** per condurre l'istruttoria.

In altre parole, secondo i **giudici di merito**, quando, ad essere controversa, è la **valutazione** circa gli aspetti novativi della ricerca, nonché quando si presenti incerto il perimetro di qualificazione di alcune spese, l'Agenzia delle Entrate, attesa l'elevata complessità tecnica, **non può farsi “autodidatta” (CTP Ancona, sentenza n. 392/2/2021 dell'11.08.2021)**.

In questo senso si è espressa anche la **CTP di Vicenza che, con la sentenza n. 14/02/2022 dell'11.01.2022**, ha affermato che, in assenza di un parere da parte del MISE, sussiste **“l'eccesso di potere da parte dell'ufficio, stante che lo stesso non è competente, sotto l'aspetto tecnico, a valutare la valenza dell'attività svolta”** (in senso conforme, anche CTP Vicenza, sentenza n. 365/3/2021 del 09.07.2021).

Tale sentenza, inoltre, ha affrontato un ulteriore aspetto importante, ossia quello attinente **l'elemento probatorio**.

I giudici vicentini, infatti, hanno accolto il ricorso del contribuente per il principale e fondamentale motivo che l'Agenzia delle Entrate **non aveva fornito alcuna prova in relazione alle contestazioni che aveva sollevato**.

Il contribuente, invece, aveva prodotto un **elaborato peritale** dal quale emergeva pacificamente **l'innovatività delle attività di ricerca e sviluppo che aveva svolto**.

Sulla base di tali circostanze, la **CTP di Vicenza** ha affermato che le specifiche conclusioni contenute nell'elaborato peritale *“danno oggettivo significato alle doglianze avanzate dal contribuente, **depotenziando così gli elementi addotti dall'Ufficio**”*.